

12) APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 2020-2022

- O M I S S I S -

	Il Senato Accademico,
UDITA	la relazione del Rettore;
VISTO	l'art. 6, co. 2, del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" il quale dispone che: "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter (...) Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente";
VISTE	le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA adottate con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione dell'8.5.2018 (pubblicate nella G.U. n. 173 del 27.7.2018);
VISTO	il d.lgs. 49/2012 "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei", che fissa gli indirizzi per la programmazione del personale unitamente ai limiti e ai vincoli all'interno dei quali la stessa può essere effettuata;
VISTO	in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. 49/2012, che dispone che, al fine di migliorare il funzionamento delle attività e dei servizi, le università, nell'ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e organizzativa, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale, predispongono i Piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale, assicurando la piena sostenibilità delle spese di personale e nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 7 del decreto;
VISTO	l'art. 66 "Turn over", c. 13 bis, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, inserito dall'art. 14, c. 3, del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012 e successive modificazioni, il quale prevede che il sistema delle università statali, a decorrere dall'anno 2018, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente;
VISTO	il DPCM del 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019 "Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49", secondo il quale, all'art. 1, co. 2, "Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e successive modificazioni, nonché la sostenibilità e l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle università fatto salvo quanto previsto

dal decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, si prevede che:

- a) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento o con un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82 per cento delle entrate di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'art. 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, può procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua non superiore al 50 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente;
- b) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta valori inferiori a quelli di cui alla lettera a) può procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, con oneri a carico del proprio bilancio, per una spesa media annua non superiore al 50 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un importo pari al 20 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'art. 6, comma 4, lettera c) del medesimo decreto, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente" [...];

VISTI

gli artt. 35 e 52, c. 1-bis, del D.Lgs. 165/2001, che disciplinano, rispettivamente, le procedure di reclutamento per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento delle progressioni dei dipendenti pubblici all'interno dell'area funzionale di inquadramento ovvero tra le diverse aree, prevedendo, in quest'ultimo caso, che "Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.";

VISTO

l'art. 20, c.2, del D.Lgs. 75/2017 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" in base al quale "Nel triennio 2018-2020, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- VISTO l'art. 22, co.15, del D.Lgs. 75/2017, secondo il quale "Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001";
- VISTO il D.M. n. 740 dell'8 agosto 2019 "Contingente assunzionale delle Università - Punti Organico 2019", che definisce i criteri per il riparto e l'attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l'anno 2019;
- VISTO il D.M. n. 742 dell'8 agosto 2019, che definisce i criteri per la ripartizione delle maggiori facoltà assunzionali per l'anno 2019;
- VISTO il D.M. n. 441 del 10 agosto 2020 "Contingente assunzionale delle Università - Punti Organico 2020", che definisce i criteri per il riparto e l'attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l'anno 2020;
- ESAMINATA la proposta di Programmazione del Fabbisogno di Personale Tecnico e Amministrativo dell'Università di Foggia per il triennio 2020-2022;
- TENUTO CONTO dell'esigenza di consolidare il livello dei servizi ordinari e, al contempo, di potenziare le attività di supporto per il raggiungimento degli obiettivi strategici di Ateneo;
- ATTESO che la programmazione proposta si muove lungo le seguenti quattro linee di intervento:
- Programmazione strategica;
 - Programmazione tecnici di laboratorio;
 - Progressioni economiche verticali;
 - Superamento del precariato;
- PRESO ATTO che per attuare la suddetta programmazione è prevista la destinazione di risorse per complessivi 7,10 punti organico, di cui 4,6 punti organico per il supporto agli obiettivi strategici, 1,5 punti organico per il reclutamento di tecnici di laboratorio, 0,25 punti organico per le progressioni economiche verticali, volte a riconoscere la maturazione di professionalità interne, e 0,75 punti organico per il superamento del precariato;
- ATTESO altresì, che le risorse complessivamente destinate a coprire la programmazione triennale sono finalizzate alla copertura di 29 posti

PRESO ATTO complessivi e, nel dettaglio, di 10 posti di categoria C, 16 posti di categoria D e 3 posti di categoria EP; che il documento sottoposto al vaglio del consesso qui riunito è stato oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'art. 42, comma 7, lettera b) del C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole, per quanto di propria competenza, in merito al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale Tecnico – Amministrativo (PTFB) 2020-2022, così come riportato nel documento allegato con il n. 5 al presente verbale.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:

- U.O.R.: *gabinetto del rettore - area risorse umane.*

In caso di necessità, potrà essere richiesta all'unità organi collegiali copia conforme all'originale del presente atto.

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Teresa Romei)

IL PRESIDENTE
(prof. Pierpaolo Limone)

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005